

Prot. N.

ACCORDO SALARIALE VALEVOLE PER I DIPENDENTI DELLE COLONIE IN GENERE MARINE E MONTANE DELLA PROV. DI PESARO-URBINO PER LA STAGIONE ESTIVA 1948

OGGETTO

=====

ART. 1°) :	a) Direttore	£. 30.000
	b) Direttrice	25.000
	c) Amministratore Economo	26.000
	d) Amministratrice Economa	25.000
	e) Vigilatore o vigilatrice con diploma	20.000
	f) Aiuto vigilatrice senza diploma	14.000
	g) infermiere o infermiera con diploma	18.000
	h) Operaio cuoco	28.000
	i) Operaia cuoca	22.000
	l) Dispensiere o dispensiera	20.000
	m) Guardarobiera	20.000
	n) Uomo tutto fare oltre i 18 anni	20.000
	o) Uomo tutto fare sotto i 18 anni	15.000
	p) Donna tutto fare oltre i 18 anni	17.000
	q) Donna tutto fare sotto i 18 anni	14.000
	r) Lavandaia	19.000
	s) Bagnino	22.000

ART. 2°) I suddetti salari si intendono comprensivi di paga base e contingenza e per 26 giorni di effettiva prestazione di lavoro ai quali deve essere aggiunta la corresponsione del vitto e dell'alloggio. L'orario è di 10 ore di lavoro giornaliero compreso il tempo necessario per la consumazione dei pasti ad eccezione della lavandaia il cui salario è fissato per otto ore di lavoro effettivo. Pure a questa oltre alla lettera r)-Art. 1°)-, verrà concesso gratuitamente il vitto come a tutto il personale dipendente.

ART. 3°) Ferme restando le vigenti disposizioni di legge in materia di collocamento, considerate le particolari mansioni di fiducia di alcuni dipendenti e dipendente delle colonie diurne e notturne, sarà eccezionalmente concessa la temporanea migrazione da altre Provincie a dipendenti degli stessi soltanto se preventivamente autorizzati dai competenti Uffici del Lavoro.

ART. 4°) Al personale sarà concesso in uso un grembiule per ogni stagione estiva.

ART. 5°) I dipendenti avranno diritto agli assegni familiari previsti per il settore commercio, come da vigenti disposizioni di legge.

ART. 6°) Il datore di lavoro è tenuto ad assicurare il personale dipendente in base alle vigenti disposizioni di legge.

ART. 7°) Le parti sono tenute a dare per iscritto sei giorni di preavviso sia per licenziamento che per le dimissioni. In caso contrario la parte inadempiente dovrà corrispondere l'intera paga per il mancato preavviso.

ART. 8°) Il presente contratto ha valore per tutti i dipendenti dalle colo-

Prot. N.

SEGUITO

OGGETTO

nie della Provincia di Pesaro e decorre dal 20 giugno 1948 ed ha la durata di tre mesi, e potrà essere disdettato da una delle parti contraenti almeno quindici giorni prima della scadenza con ~~la~~ lettera raccomandata. In mancanza di ciò si intenderà; tacitamente rinnovato per altrettanto periodo di tempo.

ART. 9°) La paga é mensile. Al lavoratore che ne faccia verbale richiesta verrà concesso un congruo acconto del salario maturato fino al raggiungimento dell'80% del suo avere. ~~xxxxxxx~~

ART. 10°) Il lavoratore ha diritto di un giorno alla settimana di riposo, come previsto dalle vigenti disposizioni: tenuto presente le particolari esigenze e finalità delle colonie, la direzione potrà concederle due mezza giornate. Il posto vacante dovrà essere occupato da un turnista. In casi eccezionali il lavoratore può essere comandato ad esplicare la propria attività anche il settimo giorno della settimana. In questo caso gli sarà corrisposto oltre la paga mensile una giornata di lavoro maggiorata del 50%.

ART. 11°) Il datore di lavoro dovrà liquidare di ogni suo avere e consegnare il libretto di lavoro aggiornato ad ogni dipendente all'atto del licenziamento o dimissioni. Entro tre giorni quello delle marche assicurative.

ART. 12°) La Richezza Mobile e la Solidarietà Sociale saranno a carico del datore di lavoro.

IL SINDACATO DI CATEGORIA



IL DATORI DI LAVORO

IL DIRETTORE
(Alto Santori)

Alto Santori

*Bomproverio Anita
Comberi Ameluzi
Reuzini Aldo
Brammi Mario
Brammi Pasquale
Lucchi Gilberto
Salvi Elio
Fabrizi Eusebio*



LA CAMERA DEL LAVORO

Ameluzi
Lucchi

SENTENZA

OGGETTO

... della Provincia di Pesaro e Ancona e occorre dal 30 giugno 1935 in
la durata di tre mesi, e potrà essere disdetta da una delle parti
ti contrattanti almeno quindici giorni prima della scadenza, con la
lettura raccomandata. In mancanza di ciò si intendono: tacite-
mente rinnovato per altrettante periodi di tempo.

ART. 7°)

La paga è mensile. Al lavoratore che ne faccia verbale richiesta
verrà concesso un congruo sconto del salario maturato fino al
raggiungimento dell'80% del suo valore. XXXXXXXXXX

ART. 10°)

Il lavoratore ha diritto di un giorno alla settimana di riposo,
come previsto dalle vigenti disposizioni: tenuto presente la par-
ticolare esigenza e finalità della colonia, la direzione potrà
concedere una mezza giornata. Il posto vacante dovrà essere oc-
cupato da un turnista. In casi eccezionali il lavoratore può essere
re comandato ad esplicare la propria attività anche il sabato
giorno della settimana. In questo caso gli sarà corrisposto oltre
la paga mensile una giornata di lavoro maggiorata del 50%.

ART. 11°)

Il datore di lavoro dovrà liquidare di ogni anno e conse-
guare il libretto di lavoro aggiornato ad ogni dipendente all'oc-
correnza del licenziamento o dimissioni. Entro tre giorni quello della
marche assicurative.

XXX

ART. 12°)

La Richiesta mobile e la Solicitazione sociale saranno a carico del
datore di lavoro.

IL SINDACATO DI CATEGORIA

IN DATI DI LAVORO



LA GIURIA DEL LAVORO

[Faint handwritten signatures and notes, including the name 'Giuseppe' and other illegible text.]



COMUNE DI MILANO

Colonia Marina del Comune di Milano

PESARO

Pesaro,
~~X Milano,~~

31 AGO 1948

ALLA
CAMERA DEL LAVORO
DI

P E S A R O

Protocollo N. 1203 AS/mb.

Risposta a lettera del

N.

Allegati N.

OGGETTO

Raccomandata a mano con ricevuta
di ritorno.

In base all'art. 8 dell'accordo salariale
valevole per i dipendenti delle Colonie marine e mon-
tane della Provincia di Pesaro-Urbino per la stagione
estiva 1948, in data 12 luglio u.sc., stipulato fra
questa Direzione della Colonia del Comune di Milano,
per il Comune di Milano stesso e la Camera Confedera-
le del Lavoro di Pesaro, si preavvisa lo scioglimento
del contratto per fine Colonia e pertanto con il gior-
no 15 settembre p.v. il personale ingaggiato secondo
le norme dell'accordo di cui sopra, per detta data è
considerato libero da ogni servizio presso questa Co-
lonia.

IL DIRETTORE

(*Alto Santori*)

Si prega di trattare per ogni lettera un solo argomento e di indicare
il numero di protocollo e la data della lettera a cui si risponde.

1800

1800